

Spett.  
MIUR  
Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 – Roma(RM)

**Oggetto: Diffida ad Adempiere**

*Premesso che:*

- **l'articolo 33 della Costituzione**, il quale esattamente recita che "è prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale";
- non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico l'esercizio di una professione regolamentata a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa e che è LA COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE IDONEI NON ABILITATI, a ciò va anche aggiunto che l'idoneità all'insegnamento di cui gli ITP precari di III fascia è dovuta al possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo dei suddetti corsi. E' infatti lo stesso art. 33 stabilire che i corsi di studio debbano terminare con un esame di Stato, ma è proprio questo Esame di Stato, necessario anche per l'acquisizione di una qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso abilitati a tutti gli effetti all'insegnamento;
- a rafforzare le tesi della stessa vi è anche la **direttiva europea 36/05**. Essa in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di qualifiche professionali "europee". Questa è l'unica definizione di che l'Europa accetta. Non importa quindi che gli ITP di III fascia siano idonei o abilitati, ai sensi della direttiva, non vi possono essere discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007, anno di recepimento di tale direttiva, l'Italia si è formalmente impegnata a rispettare tali principi;
- un'iniziativa pilota del Sindacato SAESE è stata importante per riconoscere il valore abilitante del diploma di maturità tecnica commerciale conseguito nel 1997 sul territorio nazionale. In relazione alla **decisione** dell'Unione Europea – Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi – con nota del 10/12/2013, si è dimostrato che il diploma ha valore abilitante all'insegnamento ed è anche specializzante per il posto sul sostegno;

- nel **parere del CSPI** – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sul concorso docenti al punto A.4.1 viene chiarito il termine “idoneità”(ITP) – poiché per “idoneità” si intende “inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario” ma occorre aggiungere invece, anche il termine “abilitazione”.

**Tutto ciò premesso e considerato, con la presente VI INTIMIAMO E VI DIFFIDIAMO a riconoscere abilitanti i titoli di studio per gli ITP, non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, avvertendovi che decorso inutilmente tale termine, saremo costretti ad adire alle vie legali per ottenere il valore abilitante dei titoli di studio per gli insegnanti tecnico-pratici(ITP).**

**Agrigento, lì 11/07/2016**

**Distinti saluti**

**F.to Prof. Francesco Orbitello  
Presidente e Tesoriere SAESE**